



COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

CAP. 10050 Via Torino n. 95 - Tel. 011 96 39 929 - 011 96 39 930 - FAX 011 96 40 406

E-mail: comune.santantonino@tin.it

Codice fiscale e Partita IVA n. 01473430013

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L’AFFIDAMENTO DI LAVORI,
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
IN ECONOMIA**

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 57 del 14/12/2011**

TITOLO I - PRINCIPI

Art. 1 - Oggetto e contenuto del Regolamento

Art. 2 - Principi e disposizioni generali

Art. 3 - Acquisizione in economia di lavori, beni e servizi. Procedure, limiti di spesa e fattispecie.

Art. 4 - Procedure alternative e determinazione dei prezzi

Art. 5 - Esecuzione di lavori in economia

Art. 6 - Forniture di beni

Art. 7 - Prestazioni di servizi

Art. 8 - Interventi misti

TITOLO II - PROCEDIMENTO

Art. 9 - Responsabile di Area e Responsabile del procedimento

Art. 10 - Cottimo fiduciario

Art. 11 - Esecuzione dei lavori, acquisizione in economia di beni e servizi con buoni d'ordine

Art. 12 - Procedure di cottimo fiduciario

Art. 13 - Redazione degli elenchi

Art. 14 - Contenuto della lettera d'invito

Art. 15 - Scelta del contraente

Art. 16 - Fasi e atti della procedura

Art. 17 - Affidamento diretto a un unico operatore economico

Art. 18 - Offerta economicamente più vantaggiosa

Art. 19 - Contratto di cottimo fiduciario

Art. 20 - Verifica della fornitura di beni e della prestazione di servizi e liquidazione della spesa

Art. 21 - Mezzi di tutela

Art. 22 - Garanzie

Art. 23 - Inadempimenti

Art. 24 - Interventi d'urgenza

Art. 25 - Disposizioni particolari per beni e servizi convenzionati con categorie protette

Art. 26 - Disposizioni particolari per i servizi legali

Art. 27 - Disposizioni particolari per i servizi tecnici

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 - Rinvio

Art. 29 - Abrogazioni ed entrata in vigore

TITOLO I - PRINCIPI

ARTICOLO 1 - OGGETTO E CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi individuando oggetto e limiti di spesa, recependo e attuando le previsioni contenute nell'articolo 125 del Decreto legislativo n.163/2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (di seguito Codice) e del D.P.R. n.207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice (di seguito Regolamento). In particolare, dà attuazione all'art. 125 del Codice degli Appalti e all'art. 330 del Regolamento, che rinviano alla fonte regolamentare interna a ciascuna stazione appaltante la disciplina delle ipotesi ulteriori di utilizzo delle procedure in economia, degli oggetti di tali procedure e dei limiti di importo delle singole voci di spesa.
2. Per le definizioni di lavori, forniture e servizi, acquisizione diretta, cottimo fiduciario si rinvia a quanto meglio specificato nel Codice all'articolo 125 commi 3 e 4 ed alle norme regolamentari del D.P.R. n.207/2010, in particolare all'art. 329 e seguenti del Regolamento.

ARTICOLO 2 - PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

1. Alle procedure di acquisizione in economia di lavori, beni e servizi si applicano tutti i principi generali di cui all'art. 2 del Codice dei Contratti.
2. Si applicano inoltre le disposizioni specifiche del Codice previste per le procedure ordinarie desumibili dai richiamati principi o espressamente recepite nel presente regolamento o negli atti della singola procedura. Si applicano, infine, tutte le specifiche disposizioni del Regolamento (artt. 329-338).
3. Per ogni acquisizione si dovrà procedere con l'adozione della determinazione a contrattare ex articolo 192 del D. Lgs. n. 267/2000, nella quale dovranno essere indicati i riferimenti di convenienza nel caso di preferenza, da parte del Direttore di area, delle procedure di acquisizione in economia rispetto ad eventuali convenzioni Consip, e si procederà alla prenotazione dell'impegno di spesa, nel caso di cottimo fiduciario preceduto da lettera di invito, o all'assunzione dell'impegno di spesa, nel caso di affidamento diretto.
4. Secondo quanto stabilito nell'articolo 125 comma 10 del Codice il ricorso agli interventi in economia per beni e servizi è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate nel presente regolamento.
5. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono al netto dell' I.V.A.
6. Nessuna acquisizione in economia di lavori, beni e servizi può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina del presente Regolamento.

ART. 3 - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, BENI E SERVIZI. PROCEDURE, LIMITI DI SPESA E FATTISPECIE

1. L'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi può essere effettuata:
 - a) mediante amministrazione diretta

b) mediante procedura di cottimo fiduciario

2. Per le definizioni si rinvia a quanto stabilito nell'articolo 125 commi 3 e 4 del Codice.

3. I lavori in economia diretta non possono comportare una spesa superiore a € 50.000.

4. Possono acquisirsi in economia mediante cottimo fiduciario i lavori per importi non superiori a € 200.000,00 i servizi e le forniture di beni per importi non superiori a € 200.000,00, così come previsto nell'art. 125, commi 5 e 9, del Codice.

I valori di cui al presente comma si adeguano automaticamente alle eventuali variazioni legislative.

5. Il ricorso alle acquisizioni in economia di beni e servizi è consentito anche nelle ipotesi indicate nell'articolo 125 comma 10:

- c) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire le prestazioni nel termine previsto dal contratto;
- d) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- e) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- f) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

6. Ai sensi del combinato disposto dei commi 8, ultimo periodo, e 11 dell'art. 125 del Codice, per lavori, servizi e forniture di beni di importo inferiore a € 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile di Area.

ARTICOLO 4 - PROCEDURE ALTERNATIVE E DETERMINAZIONE DEI PREZZI

1. Le forniture di beni e le prestazioni di servizi in economia devono essere sempre sostituite dal ricorso alla convenzione di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (CONSIP), nel caso di convenienza economica e tecnica, valutazione effettuata secondo quanto disposto nei commi successivi.

2. Le forniture di beni e le prestazioni di servizi in economia, di cui al presente regolamento, devono avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto del convenzionamento di cui all'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, o sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato, ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.

3. Ogni atto gestionale di acquisizione adottato dovrà contenere il riferimento al rispetto dei prezzi/parametri Consip o, in alternativa, la certificazione che non esistono convenzioni Consip da cui è possibile acquisire i beni e/o i servizi necessari.

ARTICOLO 5 - ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA

1. I lavori di cui all'art. 125 comma 6 del Codice eseguibili in economia sono i seguenti:

- manutenzione, ordinaria e straordinaria, riparazione, sistemazione del demanio comunale e del patrimonio comunale, disponibile e indisponibile.

A titolo esemplificativo, non esaustivo e non tassativo, sono compresi tutti gli interventi su immobili e loro pertinenze:

strade, piazze, rotatorie, parchi, giardini, monumenti, impianti sportivi, cimiteri, aree mercatali, edifici di qualsivoglia destinazione (sedi istituzionali, scolastiche, di associazioni, residenziali etc), acquedotti, fognature, impianti (elettrici, termici, idrosanitari, di illuminazione, di condizionamento, di depurazione, impianti semaforici etc), beni mobili (arredi urbani, bacheche, segnaletica stradale etc);

-manutenzioni o riparazioni necessarie a seguito di eventi imprevedibili ex artt. 55,121 e 122 del codice;

- lavori indifferibili dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

- lavori necessari per la compilazione di progetti, completamento di opere o impianti a seguito di risoluzione di contratti in danno dell'appaltatore inadempiente ovvero quando vi sia necessità e urgenza di completare i lavori;

ARTICOLO 6 - FORNITURE DI BENI

1. Possono essere acquisite in economia le seguenti forniture di beni:

- materiale di cancelleria, di consumo e di funzionamento delle dotazioni degli uffici in genere, piccoli elettrodomestici;
- arredi e attrezzature varie;
- libri, riviste, giornali, periodici, pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento su supporto cartaceo o informatico;
- materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
- prodotti per funzionamento dei mezzi meccanici, attrezzature di lavoro in dotazione alla squadra operai, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
- vestiario di servizio, accessori e dispositivi di protezione individuale per il personale;
- armi comuni da sparo in dotazione alla Polizia Locale;
- beni indispensabili alla gestione diretta di servizi: beni per la gestione delle mense o per la distribuzione di pasti o altri beni di conforto; beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
- combustibili per il riscaldamento di immobili;
- fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
- prodotti e attrezzature per pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
- attrezzature per l'arredo urbano (parchi, giardini, piazze, strade), per gli impianti sportivi, per la viabilità;
- materiali e prodotti per edilizia (cemento, calce, sabbie, ghiaia, pietrisco, tegole, mattoni), lattonerie, per manutenzioni al patrimonio e demanio comunale;

- coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti ricordo, gadgets per manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti per l'ospitalità in occasione di eventi;
- acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
- forniture di qualsiasi genere di conforto alimentari, abbigliamento, farmaci e articoli sanitari) in caso di calamità naturali e/o gravi emergenze;
- forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica (nella fattispecie della procedura aperta e/o ristretta) e la procedure negoziata e non possa esserne differita l'acquisizione.
- mobili e soprammobili, tendaggi, tessuti e accessori per arredi, lampade e lampadari;
- hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
- veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
- apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.).

2. L'elenco suddetto non è tassativo ma esemplificativo.

ARTICOLO 7 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

1. Possono essere acquisite in economia le seguenti prestazioni:

- servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti;
- servizi trasporto terrestre e aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;
- telecomunicazioni;
- servizi di brokeraggio e assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria per il quale si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente;
- servizi informatici;
- servizi telematici, di videoconferenza, affidamento, gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-govemment, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
- servizi telematici e/o informatici per la rilevazione di infrazioni semaforiche;
- servizi telematici e/o informatici di postalizzazione esterna;
- servizi di ricerca e sviluppo;
- servizi di rilievi statistici, indagini, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie diversi dagli incarichi di studio, ricerca e consulenza non qualificabili come appalti di servizi e disciplinati dal Decreto legislativo 165/2001 e sottoposti all'adozione del "Piano delle consulenze";
- servizi di contabilità e tenuta di libri contabili, compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti, l'assistenza e consulenza fiscale e tributaria, servizi amministrativi di gestione del personale, adempimenti previdenziali, elaborazione paghe e adempimenti connessi (compensi a professionisti, indennità agli amministratori etc);
- servizi di consulenza gestionale e affini compresa la predisposizione e lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
- servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica;

- servizi pubblicitari di divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
- servizi di pulizia, anche straordinaria, degli edifici di proprietà comunale o utilizzati dall'ente;
- servizi di editoria e di stampa, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, video, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
- servizi sanitari e sociali, servizi di trasporto persone, servizi dietistici e di autocontrollo (haccp) refezione, progettazione e gestione attività integrative scolastiche e extra-scolastiche;
- servizi ricreativi, culturali e sportivi, interventi di conservazione e restauro di beni culturali; incarichi di inventariazione e archivistici; incarichi di progettazione e gestione attività culturali, didattiche e sportelli informativi, servizi di progettazione grafica e stampa di materiale divulgativo e promozionale;
- servizi alberghieri compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
- servizi di collocamento e reperimento di personale, servizi di selezione e pre selezione di personale;
- servizi relativi alla sicurezza;
- servizi relativi all'istruzione;
- servizi sanitari e sociali;
- servizi ricreativi, culturali e sportivi;
- servizi postali, telefonici, telegrafici;
- servizi cimiteriali e di polizia mortuaria;
- concessioni di servizi (imposta pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, illuminazione votiva, riscossione di imposte etc);
- nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature;
- locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
- servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
- prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
- servizi di qualsiasi natura per i quali siano state esperite infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica (nella forma della procedura aperta e/o ristretta) e le procedure negoziate e la cui esecuzione non possa essere ulteriormente differita, servizi accessori e strumentali alla fornitura di beni acquisiti in economia;
- servizi di manutenzione aree verdi e giardini;

2. L'elenco suddetto non è tassativo ma esemplificativo.

ARTICOLO 8 - INTERVENTI MISTI

1. Qualora siano necessarie contemporaneamente, esecuzione di lavori e forniture di beni, lavori e prestazioni di servizi, lavori, forniture di beni e prestazioni di servizi, si applica la disciplina prevista dall'art. 14 del D.L.gs 163/2006 e s.m.i..

TITOLO II - PROCEDIMENTO

ARTICOLO 9 - RESPONSABILE DI AREA E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. L'Amministrazione opera attraverso il Responsabile di Area interessato.
2. In relazione ad ogni procedimento in economia di forniture o servizi, il Responsabile di Area competente per la spesa, può avvalersi di un responsabile del procedimento.
3. Nella determinazione a contrattare viene indicato il responsabile del procedimento il cui nominativo deve comparire negli atti della procedura.
4. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento ed alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, previsti dalla vigente normativa. In caso di mancata nomina, le relative funzioni sono svolte dal Responsabile di Area.
5. Il Responsabile garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze del servizio che li dispone ai sensi del presente regolamento, della programmazione adottata e dei principi generali dell'ordinamento giuridico degli appalti.

ARTICOLO 10 - COTTIMO FIDUCIARIO

1. L'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene previa consultazione di almeno cinque operatori economici qualificati, se sussistono in tal numero operatori idonei.
2. Nell'atto di avvio del procedimento, corrispondente alla determinazione a contrattare, si dovrà dare motivazione della mancata consultazione dei cinque operatori economici.
3. Ai sensi dell'art. 125, commi 8 e 11, del Codice, per l'esecuzione di lavori, l'acquisizione di beni e di servizi di importo inferiore a 40.000 euro, è consentito l'affidamento diretto ad un operatore economico qualificato, senza ulteriori formalità e con congrua motivazione. Il predetto importo si adegua automaticamente alle eventuali variazioni legislative sopravvenute.

ARTICOLO 11 - ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA, ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI CON BUONI D'ORDINE -

1. Per l'esecuzione di lavori, forniture di beni e prestazioni di servizi di importo fino a 3.000,00 euro, IVA esclusa, provvederà direttamente il Responsabile di Area previa determinazione annuale di impegno di spesa mediante affidamento con buono d'ordine.
2. Nessuna esecuzione di lavori, acquisizione di beni e servizi può essere artificiosamente frazionata.

ARTICOLO 12 - PROCEDURE DI COTTIMO FIDUCIARIO

1. Il cottimo fiduciario è avviato tramite di lettera di invito e previa indagine di mercato da effettuarsi anche tramite consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico di cui

all'articolo 328 del DPR 207/2010, proprio delle amministrazioni aggiudicatrici ovvero tramite internet.

2. La scelta degli operatori da invitare può avvenire anche attingendo da specifici elenchi, redatti secondo i principi generali in tema di trasparenza e pubblicità e le disposizioni di cui all'articolo seguente.

ARTICOLO 13 - REDAZIONE DEGLI ELENCHI

1. La compilazione degli elenchi di imprese per l'esecuzione di lavori, dei fornitori di beni e/o prestatori di servizi – distinti per settore merceologico – avviene previa adeguata pubblicità dell'invito a manifestare l'interesse all'inserimento nei predetti elenchi, pubblicizzata sul sito web dell'Ente. Gli elenchi sono formati dalla singola Area, per gli affidamenti di propria competenza.

2. Si procederà alla revisione degli elenchi predetti con cadenza annuale. Gli elenchi sono sempre aperti. L'iscrizione agli elenchi non è in ogni caso condizione necessaria per la partecipazione alle procedure in economia.

3. Costituisce condizione per l'inserimento negli elenchi la sussistenza ed il perdurare del possesso dei requisiti di ordine generale del Codice (articolo 38). La perdita o mancanza dei requisiti determinerà la cancellazione dagli elenchi.

4. Dagli elenchi si dovrà attingere secondo un principio di rotazione. L'invito a partecipare riguarderà almeno cinque operatori per volta come previsto dall'art. 9, comma 1. L'affidatario del precedente contratto, qualora abbia svolto la sua prestazione – esecuzione di lavori, fornitura di beni o servizi – in modo apprezzabile, regolare e corretto, in deroga al principio di rotazione e in base alla sentenza di Consiglio di Stato Sezione VI n. 4295/2009 - potrà essere invitato a partecipare all'affidamento successivo.

ARTICOLO 14 - CONTENUTO DELLA LETTERA D' INVITO

1. Per le procedure di acquisizione in economia di lavori, beni e servizi per le quali è prevista la lettera di invito questa, ai sensi dell'art. 334 del Regolamento, dovrà contenere:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
- c) il termine di presentazione delle offerte;
- d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- g) gli elementi di valutazione, nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa;
- h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida oppure la possibilità di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida;
- i) la misura delle penali, in conformità alle disposizioni del Codice e del Regolamento;
- l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- m) l'indicazione dei termini di pagamento;

n) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

2. La lettera di invito dovrà inoltre contenere:

- a) le indicazioni per la verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta e della possibilità di non aggiudicare in presenza di offerte contrarie al pubblico interesse;
- b) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dall'eventuale foglio patti e condizioni o capitolato d'onere e di uniformarsi alle vigenti disposizioni;
- c) l'avviso che l'aggiudicatario dovrà assumere gli obblighi ed effettuare le dichiarazioni inerenti la tracciabilità dei pagamenti ex L. n. 136/2010 ;
- d) il riferimento alla redazione del DUVRI, ed i connessi oneri di sicurezza ovvero l'attestazione che non è necessario redigerlo e che non sussistono oneri di sicurezza;
- e) quant'altro necessario ai sensi della normativa vigente nel tempo in cui la procedura è espletata;
- f) quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura della prestazione richiesta.

3. Qualora gli elementi di cui al precedente comma siano contenuti in apposito Capitolato d'Oneri o Foglio Oneri e Condizioni, è sufficiente allegare tale documento alla lettera d'invito.

ARTICOLO 15 - SCELTA DEL CONTRAENTE

1. La scelta del contraente avviene, sulla base della lettera di invito, in uno dei seguenti modi:

- a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti, anche in forma sintetica, nella determinazione a contrattare;
- b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna valutazione qualitativa.

2. Per le acquisizioni caratterizzate da elevata fungibilità dell'oggetto del contratto (ad esempio, forniture di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi, etc.) la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento lasciando agli offerenti la più ampia possibilità di soddisfacimento delle richieste del Comune, per cui potranno presentare offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili.

ARTICOLO 16 - FASI ED ATTI DELLA PROCEDURA

1. La lettera di invito può essere inoltrata anche via fax o per posta elettronica certificata.

2. Nel caso in cui sia possibile effettuare l'affidamento diretto – quindi per importi al di sotto dei 40.000,00 euro - sarà possibile il dialogo contrattuale per vie brevi, a cui dovrà far seguito lo scambio della relativa richiesta e presentazione formale del preventivo, con relativa accettazione. In ogni caso, non si potrà prescindere dall'adozione della determinazione a contrattare, adeguatamente motivata.

3. L'individuazione dell'offerta più conveniente è effettuata di norma dal Responsabile di Area su eventuale proposta del Responsabile del procedimento. Solo nei casi espressamente previsti dal Codice o dal Regolamento e per procedure di particolare complessità tecnica e/o valore economico, si potrà procedere mediante nomina di apposita Commissione giudicatrice.

4. In ogni caso, le offerte devono essere aperte in seduta pubblica. Nei casi di cui al comma 3, primo periodo, l'apertura delle offerte è effettuata alla presenza di due testimoni.

Della seduta pubblica è data adeguata informazione ai partecipanti.

E' fatta salva la riservatezza della fase successiva di valutazione delle offerte, nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

5. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale di aggiudicazione provvisoria, corredato della motivazione che hanno determinato la scelta.

6. Il verbale di aggiudicazione provvisoria è approvato con determinazione del Responsabile d'Area.

7. L'offerta che presenta un ribasso anomalo è sottoposta a verifica di congruità, ai sensi del combinato disposto dell'art. 89 e 86, comma 3, del Codice e dell'art. 336 del Regolamento.

8. Ai sensi dell'art. 331, comma 3, del Regolamento, l'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di cui all'articolo 334, è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul sito web del comune di Sant'Antonino di Susa.

9. All'esito della procedura di affidamento e prima della stipula del contratto, si procede alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti dalla Legge e dalla lettera di invito.

10. L'esecuzione d'urgenza delle forniture e servizi aggiudicati definitivamente è consentita nei limiti ed alle condizioni di cui al Codice (art. 11, comma 9) ed al Regolamento (art. 302).

ARTICOLO 17 - AFFIDAMENTO DIRETTO A UN UNICO OPERATORE ECONOMICO

1. Il Responsabile di Area può prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi e può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:

a) qualora vi sia particolare specialità del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;

b) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi, e l'importo non sia superiore a 40.000 euro, qualora il ritardo dipenda da fattori sopraggiunti e non preventivabili;

c) quando si tratti di interventi d'urgenza connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità, e l'importo non sia superiore a 40.000 euro;

d) quando l'importo della spesa sia di importo inferiore a 40.000 euro.

2. Il Responsabile di area può ricorrere alle convenzioni stipulate da CONSIP S.p.a. quando, a sua discrezione, lo reputi opportuno e conveniente. Egli deve utilizzarne, comunque, le relative condizioni di qualità/prezzo come base di riferimento per gli affidamenti.

ARTICOLO 18 - OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

1. Per i parametri da valutare nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il responsabile dovrà fare riferimento, almeno a titolo esemplificativo, agli elementi indicati nell'art. 83 del codice degli appalti, fermo restando che sub-criteri e sub-pesi dovranno essere preventivamente fissati nella lettera di invito riducendo al massimo la discrezionalità dell'organo valutatore.

ARTICOLO 19 - CONTRATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO

1. Il contratto di cottimo fiduciario può essere stipulato mediante:

- a) - scrittura privata non autenticata, consistente anche in apposito scambio di lettere (cd. corrispondenza commerciale) per importi fino a € 50000,00 -
- b) - forma pubblica amministrativa o scrittura privata autenticata per importi superiori a €50.000,00-

2. Il contratto è sempre stipulato nella forma pubblica amministrativa quando l'aggiudicazione avviene con procedura a evidenza pubblica aperta o ristretta.

3. E' sempre fatta salva la conclusione del contratto in forma pubblica amministrativa, o con scrittura privata autenticata dal Segretario, per qualsiasi importo quando ritenuto opportuno per la complessità della prestazione o per qualsiasi altra ragione, senza necessità di espressa motivazione. Sono iscritti a Repertorio solo gli atti conclusi in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata autenticata dal Segretario, mentre i contratti stipulati nella forma di cui al comma 1 lettera a) saranno depositati presso i Responsabili di Area.

Tutte le spese di contratto sono a carico del contraente, restando a carico del Comune la sola I.V.A.

ARTICOLO 20 - VERIFICA DEI LAVORI, DELLA FORNITURA DI BENI E DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

1. Per quanto riguarda la fase della esecuzione e delle verifiche si applicano, in quanto compatibili, le norme previste nel Regolamento per i lavori, per le forniture ed i servizi ordinari.

2. Il Responsabile di Area, anche avvalendosi del responsabile del procedimento o del direttore dei lavori, verifica la corrispondenza della fornitura o del servizio eseguito all'ordine effettuato ed alle condizioni contrattuali, formalizzando il proprio nulla osta alla liquidazione.

3. In merito agli atti di liquidazione si applicano le norme di cui al vigente Regolamento comunale di contabilità.

ARTICOLO 21 - MEZZI DI TUTELA

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'Amministrazione si avvale degli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento vigente.

2. Sono applicabili gli articoli 239 e 240 del Codice dei Contratti.

ARTICOLO 22 - GARANZIE

1. Nelle procedure di cottimo fiduciario per le quali non è prevista la lettera di invito, i candidati e gli affidatari, sono esonerati dalla cauzione provvisoria.
2. A garanzia dell'esecuzione dei lavori, delle forniture di beni e delle prestazioni di servizi sarà richiesta, per gli affidamenti di importo superiore a 40.000 euro, una garanzia pari al 10 per cento dell'importo di affidamento (cauzione definitiva). La garanzia resta vincolata fino al momento in cui sono esauriti gli obblighi derivanti dal contratto.

ARTICOLO 23 - INADEMPIMENTI

1. Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stato affidato l'intervento in economia, il Responsabile di area, dopo formale diffida o messa in mora mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può disporre la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 24 - INTERVENTI D'URGENZA

1. Per interventi d'urgenza si intendono quelli determinati da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo e di danno per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico e culturale, ovvero per ordine pubblico e pubblica calamità.
2. Nei casi d'urgenza il Responsabile di area, o qualsiasi soggetto che ne abbia competenza, redige un verbale in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno determinato, gli interventi necessari per rimuoverlo, la stima dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione.

ARTICOLO 25 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER BENI E SERVIZI CONVENZIONATI CON CATEGORIE PROTETTE

1. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, i soggetti affidatari ai sensi degli articoli 5 e 6 del presente regolamento, possono essere individuati tra le cooperative sociali che svolgono le attività agricole, industriali, commerciali o di servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (disciplina delle cooperative sociali), a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, comprese quelle in difficoltà economica.
2. Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991.

ARTICOLO 26 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I SERVIZI LEGALI

1. I servizi legali di cui all'allegato II B, numero 21, al Codice dei contratti, numero di riferimento CPC 861, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione di controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, sono affidati direttamente per importi inferiori a 40.000 euro.
2. Il comma 1 si applica anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza, non ricompresi nella disciplina degli incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza contenuta nel regolamento in attuazione della legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244:
 - a) di natura tributaria, fiscale o contributiva;
 - b) di natura legale relativamente a ricorsi avverso le sanzioni al CdS;
 - c) di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;
 - c) prestazioni notarili;
 - d) consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridico-amministrativa;
 - e) altri servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti d'istituto o per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.
3. Il corrispettivo per i servizi di cui ai commi precedenti potrà essere integrato qualora durante lo svolgimento della prestazione il contraente abbia segnalato - per iscritto e sulla base di idoneo preventivo di spesa - tale necessità in relazione a esigenze sopravvenute, non prevedibili o eventuali, al momento di conferimento dell'incarico.

ARTICOLO 27 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I SERVIZI TECNICI

1. Per servizi tecnici si intendono:
 - a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II A, numero 12, al Codice dei contratti, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice dei contratti;
 - b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice dei contratti;
 - c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice dei contratti;
 - d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale, collaudi statici e tecnico-amministrativi, rilievi, frazionamenti, accatastamenti, ecc.);
 - e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice dei contratti, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
 - f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.
2. Ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice dei contratti, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, individuato dal responsabile di cui all'articolo 9.

3. I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro sono affidati, anche senza procedura concorsuale e anche mediante procedura negoziata, previo invito ad almeno cinque soggetti idonei come previsto dal presente regolamento, in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente:

a) possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare, con possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare qualora per qualunque motivo il responsabile ritenga di estendere la possibilità di affidamento a più soggetti oppure abbia raccolto più di cinque richieste o manifestazioni di interesse dopo aver facoltativamente pubblicato un avviso esplorativo;

b) uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:

- 1) condizioni favorevoli per il Comune di Sant'Antonino di Susa desumibili dalla metodologia di svolgimento dell'incarico;
- 2) ribasso sul prezzo posto a base delle procedura a titolo di corrispettivo;
- 3) qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal responsabile nelle lettera di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;
- 4) tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;
- 5) conoscenza della materia oggetto dell'incarico effettuata sulla base di prova scritta, prova orale o test standardizzati;
- 6) rapporti funzionali e coordinamento con le disponibilità delle risorse interne all'Ente o ad altre risorse messe a disposizione dalla Comunità montana;
- 7) sorteggio, qualora non già utilizzato per la qualificazione ai sensi della lettera a), con applicazione dei criteri minimi di rotazione di cui al comma 5.

4. Il Responsabile di area può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 3, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

5. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai commi 2 e 3 qualora:

a) nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a 40.000 euro;

b) un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune di Sant'Antonino di Susa, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.

6. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 sono resi noti, anche cumulativamente, mediante affissione all'Albo Pretorio digitale e pubblicazione sul sito web dell'ente.

7. I servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a 100.000,00 euro sono disciplinati dall'articolo 91 del Codice dei contratti.

8. I servizi di cui al comma 1, lettere e) ed f) :

a) di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000,00 euro sono disciplinati dall'articolo 125 del Codice dei contratti per le procedure in economia e dall'articolo 9 e seguenti del presente regolamento, per le parti applicabili;

b) di importo pari o superiore a 200.000 euro sono disciplinati dalla parte II, titolo I, del Codice dei contratti.

9. Il corrispettivo per i servizi di cui al presente articolo potrà essere integrato qualora durante lo svolgimento della prestazione il contraente abbia segnalato - per iscritto e sulla base di idoneo preventivo di spesa - tale necessità in relazione a esigenze sopravvenute, non prevedibili o eventuali, al momento di conferimento dell'incarico.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 28 - RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i e del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i, in quanto applicabili e compatibili.

ARTICOLO 29 - ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i regolamenti comunali vigenti in materia approvati con deliberazioni del Consiglio Comunale. n. 3/200 e successive deliberazioni di modifica e ogni altra disposizione in contrasto con quanto previsto nel presente regolamento.

2. Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione. Lo stesso sarà inserito contestualmente e permanentemente nella raccolta cartacea e nella raccolta web dei regolamenti comunali.